



Allegato alla lettera:

Prassi da seguire quando al Ministro o al Custode perviene una denuncia

1) Ricevuta la denuncia (*notitia de delicto*), è molto importante restare calmi e non agire presi dal panico, anche se non si tratta un momento facile emotivamente. È sempre meglio non agire da soli, ma consultarsi con una commissione (già costituita o *ad hoc*) e, se necessario, con un canonista.

2) Fin dall'inizio è necessario valutare se per la vittima c'è il rischio che l'accusato, frate o laico, possa commettere altri crimini, e decidere eventuali misure precauzionali per proteggere la vittima.

L'informazione su un crimine (*notitia criminis*) può arrivare al Ministro provinciale in qualsiasi forma (orale o scritta, presentata dalla presunta vittima o da altri, appresa da pubbliche autorità o da giornali...). Non è necessario che si tratti di una denuncia formale; deve essere presa in considerazione comunque, anche se fosse piuttosto vaga, e anche se è anonima.

3) Quando il Ministro riceve una "notizia di reato", ovvero l'informazione su un possibile reato, riguardante uno dei suoi frati, fa una primissima valutazione se è perlomeno plausibile (...*saltem verisimilem*). Se la notizia è del tutto infondata (si veda n. 4 qui sotto), il Ministro deve conservare la documentazione insieme a una nota, in cui espone le sue considerazioni sull'infondatezza del caso.

4) Il giudizio di infondatezza può essere dato solo in caso di manifesta assenza di probabilità, cioè se è oggettivamente impossibile che il reato possa essere stato commesso. Se si tratta di un reato non riservato o, comunque, di condotta impropria, non si passa per il DDF, ma si deve procedere, in altro modo (vedi sotto).

5) Accompagnamento dei frati accusati durante le indagini preliminari. Dal punto di vista terapeutico, il momento più critico per il frate accusato è il periodo immediatamente successivo alla presentazione delle accuse. La paura dell'attenzione dei mass media e la derisione e l'odio conseguenti da parte della sfera pubblica possono divenire così pervasivi che il rischio di suicidio è molto alto. Per questo, se ci sono segni di ideazione suicidaria, non bisogna aspettare troppo a offrire un aiuto psicoterapeutico competente. Sarebbe auspicabile che il frate avesse l'accompagnamento spirituale o pastorale di qualcuno con grande esperienza. Poiché in questa fase il frate continua ad appartenere all'Ordine, sarebbe bene designare un frate disponibile a offrire un sostegno fraterno regolare.

6) Se il Ministro decide di avviare un'indagine preliminare, il frate deve essere informato in maniera trasparente sulle singole fasi della procedura. Ogni frate accusato ha il diritto di avvalersi di una consulenza giuridica in diritto sia canonico che civile. Devono essere applicate tutte le misure necessarie per proteggere la buona reputazione e la presunta innocenza del frate accusato fino alla fine del processo canonico e/o civile. Allo stesso tempo, deve essere fatto tutto il possibile per proteggere l'integrità di eventuali vittime in relazione al frate accusato.

7) Se l'indagine preliminare conferma la plausibilità delle accuse, il frate deve essere messo di fronte alla gravità della sua situazione e delle possibili conseguenze.

8) Se necessario, le misure cautelari devono essere rivalutate e il frate deve prepararsi a una forma di vita religiosa con maggiori restrizioni. Da un punto di vista psichiatrico, la



pedosessualità, cioè l'abuso di minori, non è curabile, ma può essere trattata “con successo”, nel senso che gli sfruttatori controllino meglio la loro tendenza e sviluppino relazioni più mature con persone adulte.

Per garantire che le misure precauzionali siano attuate durante ed eventualmente anche dopo il procedimento, sarebbe bene istruire, accanto al Ministro provinciale, un frate o una persona esterna per coordinare nel tempo tutte le forme di accompagnamento medico, psicoterapeutico e pastorale, cioè oltre il sessennio del governo.

A livello di procedura canonica, è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- Leggere attentamente i due recenti documenti della Santa Sede: *Sacramentorum Sanctitatis Tutela, Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (11 ottobre 2021) e il *Vademecum su alcuni punti della procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, versione 2.0 (5 giugno 2022).
- Se si tratta di un reato non riservato o di una condotta impropria, non si passa attraverso il DDF; tuttavia, si deve procedere per altra via perché per esempio: l'accusato non era un sacerdote, o la vittima non era un minore, o era certo che all'epoca dei fatti l'accusato viveva in un altro Paese.
- **Anche se l'Ordinario si assume la responsabilità di non procedere con le indagini preliminari, si raccomanda fermamente di informare il Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) attraverso la Procura dell'Ordine della *notitia de delicto* che pervenuta e della decisione di archivarla.**
- Se la notizia di reato è almeno plausibile, il Ministro provinciale deve avviare un'indagine preliminare, con un decreto speciale in cui, a meno che non sia lui stesso a condurla, nomina anche l'investigatore e un notaio-sacerdote.
- **In questo campo, l'omissione del Ministro per negligenza costituisce un reato, che può comportare la decadenza dall'ufficio e altre sanzioni.**